

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1107)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELLA PORTA, BRUGGER, DALVIT, ZANON, COSTA,
FERRARI e MURMURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1973

Provvedimenti urgenti in materia di autostrade

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287 — recante modifiche alla normativa in materia autostradale — furono sospese ulteriori concessioni in materia di autostrade, subordinandole alla approvazione del prossimo programma economico nazionale.

Tale criterio, se appare giustificato per evitare la proliferazione di concessioni autostradali legate alle più svariate richieste locali, non sembra peraltro estendibile al piano autostradale già varato dal CIPE con deliberazione del 20 gennaio 1971, nel quale venivano contemplate alcune arterie autostradali di più urgente necessità, legate a primarie esigenze sia di carattere nazionale sia di inserimento regionale di talune zone ancora avulse dalla rete primaria stradale.

Tutte le autostrade di cui al sopracitato provvedimento del CIPE, rispondenti ad una precisa esigenza economica, sono state inquadrate in vari studi a livello locale e nazionale, attese dai piani regolatori urbanistici, recepite nei piani regionali della programmazione economica e ritenute prioritarie dallo stesso CIPE con la citata deliberazione del gennaio 1971.

L'interconnessione con la rete autostradale europea, il chiaro accenno nel « progetto 80 » e nella bozza di programma economico nazionale, sono altri elementi che deter-

minano l'esigenza di un urgente intervento, onde facilitare la più sollecita soluzione di queste « maglie » stradali senza attendere ancora l'approvazione di ulteriori provvedimenti legislativi e senza consentire ulteriori dilazioni ad iniziative di così evidente validità economica e sociale.

Inoltre, alcune di queste dorsali autostradali sono state oggetto di fondate proposte di finanziamento nel contesto degli organi regionali o locali interessati all'effettuazione di detti lavori.

Ne discende, quindi, l'urgenza di un sollecito svincolo di queste realizzazioni dai limiti dell'articolo 11 della citata legge 28 aprile 1971, n. 287, affinché anche queste concrete proposte non debbano decadere, pur se surrogate da fondate possibilità finanziarie.

Onorevoli senatori, è per le considerazioni che precedono e perchè convinti della indilazionabile urgenza delle realizzazioni di strutture importanti come le arterie di cui trattasi, indispensabili per la ripresa economica di vaste zone depresse e tagliate fuori dal processo di progresso e di sviluppo economico del Paese, che sottoponiamo alla vostra illuminata attenzione il presente disegno di legge, con la certezza che esso riscuota la vostra convinta ed autorevole approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, non si applica alle autostrade o tronchi autostradali seguenti:

Bolzano-Merano (Km. 25): costo come da progetto di massima, lire 15,5 miliardi;

Aosta-Prè Saint Didier (Km. 29,7): costo come da progetto di massima, lire 29 miliardi;

Civitavecchia-Viterbo-Orte (Km. 68): costo come da progetto di massima, lire 34,9 miliardi;

Val Seriana (Km. 32): costo come da progetto di massima, lire 25 miliardi;

Val Trompia (Km. 12): costo come da progetto di massima, lire 10,8 miliardi;

Gardesana (Km. 29,5): costo come da progetto di massima, lire 21,8 miliardi;

Padova-Treviso (Km. 32): costo come da progetto di massima, lire 14,5 miliardi;

Val di Susa (Km. 70): costo come da progetto di massima, lire 80 miliardi;

Ceva-Garessio-Albenga (Km. 46): costo come da progetto di massima, lire 90 miliardi;

Carcare-Acqui-Predosa (Km. 52): costo come da progetto di massima, lire 60 miliardi,

per un totale di Km. 396,2 e di costo, come da progetto di massima, di lire 381,5 miliardi.

Per queste autostrade o tronchi autostradali, facenti parte dell'elenco di cui alla delibera del CIPE del 20 gennaio 1971, possono essere assentite concessioni, rivedendo ed aggiornando necessariamente i costi di realizzazione.

Art. 2.

Previa delibera del CIPE e sempre in deroga al disposto della legge 28 aprile 1971, n. 287, possono essere anche assentite concessioni relative alle più importanti direttrici che realizzano il collegamento tra la rete europea e quella autostradale italiana.